ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"FILIPPO BRUNELLESCHI"
TECNICO TURISMO - LICEO ARTISTICO
Sede: Via Guicciardini, s.n. Tel. 095/6136005 – Fax 095/9892316
Sez. Associata: Corso Umberto, 184 Tel. 095/7648177 ACIREALE (CT)
Cod. Mecc.: ctis008004 - Cod. Fisc. 81005960877 - Cod. Univoco: UFK5KP
e-mail: *ctis008004@istruzione.*it pec.: *ctis008004@pec.istruzione.*it

I.I.S. "F. BRUNELLESCHI" ACIREALE (CT)
Prot. 0021741 del 17/07/2026
I (Uscita)

Regolamento per l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale in istituto

L'Intelligenza Artificiale rappresenta una delle trasformazioni tecnologiche più rilevanti del contesto educativo contemporaneo, offrendo nuove opportunità di supporto ai processi di insegnamento, apprendimento e organizzazione scolastica. L'Istituzione scolastica è chiamata a governare tale innovazione in modo consapevole e responsabile, in qualità di deployer, ossia quale soggetto che implementa, configura, utilizza e assume la responsabilità dei sistemi di Intelligenza Artificiale adottati all'interno dell'istituzione, garantendone la corretta integrazione nell'ecosistema digitale di istituto, la gestione dei rischi, la supervisione umana e il rispetto delle norme applicabili, comprese quelle in materia di protezione dei dati personali, etica e trasparenza.

In coerenza con le Linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con il Piano d'Istituto per l'Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (PUIA) e con la Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA), il presente Regolamento definisce il quadro di riferimento per l'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale nell'ambito delle attività didattiche, educative, organizzative e amministrative, promuovendo un uso etico, trasparente, spiegabile e sotto controllo umano, orientato alla tutela dei diritti e al miglioramento della qualità dell'azione scolastica.

Indice e sommario

1. Oggetto e finalità 2
2. Ambito di applicazione 3
3. Amministrazione e governo dell'ecosistema di Intelligenza Artificiale 3
4. Ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti 4
5. Alfabetizzazione e formazione in materia di Intelligenza Artificiale 5
6. Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nelle attività didattiche 5
7. Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nelle attività amministrative e organizzative 6
8. Tutela dei dati personali, sicurezza e controllo 7
9. Monitoraggio, segnalazioni, sospensione e aggiornamento 8
10. Uso improprio e misure correttive 8

1. Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale (di seguito "IA") all'interno dell'Istituzione scolastica, con riferimento alle attività didattiche, educative, organizzative e amministrative, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.
2. Il Regolamento attua e specifica quanto previsto:
    - dalle Linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle istituzioni scolastiche;
    - dal Piano d'Istituto per l'Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (PUIA), parte integrante del PTOF;
    - dalla Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) relativa all'utilizzo di sistemi di IA integrati nell'ecosistema digitale di istituto.
3. L'Intelligenza Artificiale è adottata dall'Istituzione scolastica esclusivamente come strumento di supporto ai processi educativi, didattici e amministrativi, e non come sistema decisionale autonomo, nel rispetto del principio di centralità della persona e della necessaria supervisione umana su ogni attività rilevante.
4. Le finalità del presente Regolamento sono:
    a) promuovere un uso consapevole, critico, etico e responsabile dei sistemi di IA da parte di docenti, studenti e personale scolastico;
    b) sostenere il miglioramento della qualità dell'offerta formativa, la personalizzazione degli apprendimenti e l'inclusione, in coerenza con il PTOF e il PUIA;
    c) supportare l'efficienza e la qualità dei processi organizzativi e amministrativi, senza delegare alle tecnologie decisioni che producano effetti giuridici o significativi sugli interessati;
    d) garantire la protezione dei dati personali, la sicurezza delle informazioni e il rispetto dei principi di privacy by design e by default;
    e) definire un quadro chiaro di ruoli, responsabilità, limiti e controlli nell'utilizzo dell'IA in ambito scolastico.
5. L'utilizzo dei sistemi di IA rientra nelle attività istituzionali dell'Istituzione scolastica ed è fondato sulla base giuridica dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-ter del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, come già descritto nella Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati DPIA) che deve considerarsi parte integrante e supporto al presente Regolamento. Pertanto, non è richiesto il consenso degli interessati, ferma restando l'obbligatoria informazione e l'esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente.
6. Ogni utilizzo dell'Intelligenza Artificiale all'interno dell'Istituzione scolastica deve avvenire nel rispetto del presente Regolamento, delle deliberazioni degli organi collegiali competenti e delle misure tecniche e organizzative definite nei documenti di istituto in materia di innovazione digitale e protezione dei dati personali.
7. Il presente Regolamento si applica nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente in materia di Intelligenza Artificiale e di protezione dei dati personali e deve essere interpretato in modo coerente con le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, con la normativa nazionale di attuazione, con il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), con la Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale", e con le Linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle istituzioni scolastiche, che ne costituiscono il quadro di riferimento sovraordinato. In particolare, ai sensi dell'art. 14 della Legge 132/2025, l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all'attività istituzionale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona.

2. Ambito di applicazione

1. L'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale è consentito esclusivamente all'interno di un **ecosistema digitale di istituto chiuso, controllato e amministrato, individuato e configurato dall'Istituzione scolastica.** Tale ecosistema è, allo stato attuale, costituito dall'ambiente Google Workspace for Education, all'interno del quale sono attivati e gestiti gli strumenti di Intelligenza Artificiale ed è implementato in modo da garantire l'accesso mediante account istituzionali, la gestione centralizzata delle autorizzazioni, la tracciabilità delle operazioni effettuate dagli utenti e l'adozione di adeguate misure di sicurezza e protezione dei dati personali, in coerenza con la normativa vigente e con la Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) di istituto.
2. I sistemi di Intelligenza Artificiale possono essere utilizzati esclusivamente nell'ambito dei **casi d'uso individuati nella Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) di istituto e disciplinati nel seguito del presente Regolamento**, previa deliberazione degli organi collegiali competenti.
3. È fatto **divieto** di utilizzare, per finalità didattiche, educative, organizzative o amministrative riconducibili all'Istituzione scolastica:
    a) strumenti di Intelligenza Artificiale non ricompresi nell'ecosistema digitale di istituto o non espressamente autorizzati;
    b) account personali o non istituzionali per l'accesso a sistemi di IA connessi ad attività scolastiche;
    c) sistemi di IA che prevedano decisioni automatizzate o trattamenti non conformi ai principi di liceità, minimizzazione, trasparenza e controllo umano.
4. L'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale nell'ambito del presente Regolamento è soggetto a specifiche **misure di sicurezza e controllo**, che comprendono in particolare:
    a) la gestione centralizzata degli account e dei profili di accesso da parte dell'amministratore di sistema designato;
    b) la tracciabilità delle operazioni e degli accessi, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente;
    c) la possibilità di sospendere o limitare l'utilizzo dei sistemi di IA in caso di criticità, rischi per la sicurezza o non conformità alle disposizioni del presente Regolamento, del PUIA o della DPIA.
5. Il presente Regolamento si applica ai seguenti soggetti, nei limiti delle rispettive funzioni, responsabilità e autorizzazioni al trattamento dei dati personali:
    a) il Dirigente scolastico;
    b) il personale docente;
    c) il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e il personale ATA;
    d) gli studenti, nell'ambito delle attività didattiche e formative autorizzate;
    e) eventuali altri soggetti espressamente autorizzati ai sensi della normativa vigente.

3. Amministrazione e governo dell'ecosistema di Intelligenza Artificiale

1. Il governo e la gestione dell'ecosistema di Intelligenza Artificiale dell'Istituzione scolastica sono esercitati dal Dirigente scolastico, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, del presente Regolamento, del PUIA e della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA).
2. Il Dirigente scolastico designa uno o più **amministratori di sistema**, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., attribuendo loro specifici compiti di gestione tecnica dell'ecosistema di Intelligenza Artificiale, nel rispetto delle istruzioni impartite e delle misure di sicurezza definite dall'Istituzione scolastica.

3. All'amministratore di sistema competono le attività di configurazione, manutenzione e gestione tecnica dei sistemi di Intelligenza Artificiale autorizzati, nonché la gestione degli accessi e delle credenziali, in coerenza con i profili e le funzioni degli utenti, senza alcun potere decisionale sui contenuti o sugli esiti delle attività didattiche e amministrative.
4. L'Istituzione scolastica mantiene un elenco aggiornato degli strumenti di Intelligenza Artificiale autorizzati all'interno dell'ecosistema digitale di istituto, coerente con i casi d'uso individuati nella Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA). Tale elenco è gestito dall'amministratore di sistema secondo le indicazioni del Dirigente scolastico e costituisce riferimento per l'attivazione, la configurazione, l'aggiornamento e l'eventuale disattivazione dei sistemi di IA.
5. Il Dirigente scolastico, anche su segnalazione dell'amministratore di sistema, del Responsabile della protezione dei dati (DPO) o del Gruppo di lavoro per l'Intelligenza Artificiale, istituito ai sensi del PUIA, può disporre la sospensione, la limitazione o la disattivazione di singoli sistemi o funzionalità di Intelligenza Artificiale. Il Gruppo di lavoro svolge funzioni di supporto tecnico, pedagogico e organizzativo alla governance dell'uso dell'IA, secondo i compiti e le modalità definiti nel Piano d'Istituto per l'Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale, senza assumere poteri decisionali o responsabilità dirette sui trattamenti.
6. Le attività di amministrazione e di controllo sull'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale sono svolte nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e trasparenza, garantendo la tracciabilità delle operazioni nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

4. Ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti

L'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale all'interno dell'Istituzione scolastica avviene nel rispetto di una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità, in coerenza con il presente Regolamento, con il Piano d'Istituto per l'Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (PUIA) e con la Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA), nel quadro delle disposizioni normative vigenti.

1. **Il Dirigente scolastico**, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, esercita la governance complessiva dell'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nell'istituto, assicurando la conformità normativa, pedagogica e organizzativa delle scelte adottate. Egli autorizza i casi d'uso dei sistemi di IA, nel rispetto delle deliberazioni degli organi collegiali, designa gli amministratori di sistema, impartisce le necessarie istruzioni operative e dispone, ove necessario, la sospensione o la limitazione dell'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale.
2. **L'amministratore di sistema**, designato dal Dirigente scolastico ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., svolge funzioni di gestione tecnica dell'ecosistema di Intelligenza Artificiale dell'Istituzione scolastica. Egli opera sulla base delle istruzioni impartite dal Dirigente scolastico, nel rispetto della normativa vigente e delle misure previste dal presente Regolamento, dal PUIA e dalla DPIA, ed è responsabile della configurazione tecnica dei sistemi, della gestione degli accessi e dell'attuazione delle misure di sicurezza, senza assumere in alcun caso poteri decisionali sui contenuti, sulle attività didattiche o sui procedimenti amministrativi.
3. **Il personale docente** utilizza i sistemi di Intelligenza Artificiale esclusivamente per finalità didattiche e formative autorizzate, mantenendo in ogni caso la piena responsabilità pedagogica e didattica delle attività svolte. I docenti sono tenuti a verificare e contestualizzare criticamente gli output generati dai sistemi di IA, a evitare qualunque delega automatica di decisioni valutative o educative e a vigilare sull'uso corretto degli strumenti da parte degli studenti, nel rispetto delle regole di istituto e dei principi di correttezza e trasparenza.
4. **Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e il personale ATA** utilizzano i sistemi di Intelligenza Artificiale esclusivamente per finalità organizzative e amministrative autorizzate, operando sotto la supervisione del Dirigente scolastico e nel rispetto delle procedure interne. L'IA è impiegata come strumento di supporto alle attività istruttorie, documentali e organizzative, ferma restando la responsabilità umana per gli atti e i procedimenti amministrativi, che non possono in alcun caso essere delegati ai sistemi automatizzati.

5. **Gli studenti** possono utilizzare i sistemi di Intelligenza Artificiale esclusivamente nell'ambito delle attività didattiche e formative autorizzate dall'Istituzione scolastica e sotto la guida dei docenti. L'uso dell'IA da parte degli studenti è finalizzato allo sviluppo di competenze, al supporto all'apprendimento e al potenziamento del pensiero critico e non può in alcun modo sostituire il lavoro personale, né essere impiegato per eludere le verifiche o le responsabilità individuali.
6. **Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO)** svolge funzioni di consulenza e supporto in materia di protezione dei dati, affiancando il Dirigente scolastico nella valutazione dei rischi, nella verifica della conformità dei trattamenti e nella gestione delle segnalazioni o delle criticità connesse all'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale.

Tutti i soggetti coinvolti nell'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale sono tenuti a rispettare il presente Regolamento, le istruzioni operative impartite dall'Istituzione scolastica e le misure di sicurezza previste, collaborando attivamente alla prevenzione di utilizzi impropri e alla segnalazione di eventuali anomalie o criticità.

Supervisione umana su due livelli: la supervisione dell'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale si articola su due livelli complementari: una supervisione di natura pedagogica e didattica, esercitata dai docenti nell'ambito delle attività educative, e una supervisione di natura istituzionale e organizzativa, esercitata dal Dirigente scolastico, con il supporto dell'amministratore di sistema e del Responsabile della protezione dei dati personali, al fine di garantire la conformità normativa, la sicurezza e il rispetto delle finalità istituzionali.

5. Alfabetizzazione e formazione in materia di Intelligenza Artificiale

L'Istituzione scolastica promuove un adeguato livello di alfabetizzazione e formazione in materia di Intelligenza Artificiale, in attuazione della normativa europea e nazionale vigente, a favore del personale coinvolto nell'utilizzo dei sistemi di IA. La formazione è orientata a sviluppare la conoscenza del funzionamento, delle potenzialità e dei limiti dell'Intelligenza Artificiale, nonché la capacità di un utilizzo critico, responsabile e conforme ai principi del Regolamento, con particolare attenzione alla tutela dei dati personali, alla supervisione umana e alla verifica degli output generati.

Nell'ambito del Piano d'Istituto per l'Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (PUIA) e del Piano di formazione del personale, l'Istituzione scolastica individua percorsi formativi differenziati in relazione ai ruoli e alle funzioni, avvalendosi delle risorse offerte dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, dagli Uffici Scolastici Regionali, dalle reti di scuole e da altri soggetti qualificati. L'accesso all'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale da parte del personale è subordinato alla partecipazione alle attività formative di base previste.

Parallelamente, la scuola promuove, nell'ambito delle attività didattiche e in coerenza con il curricolo di educazione civica e di cittadinanza digitale, percorsi di alfabetizzazione e sensibilizzazione rivolti agli studenti, finalizzati allo sviluppo di un approccio critico, consapevole e responsabile all'uso dei sistemi di Intelligenza Artificiale.

6. Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nelle attività didattiche

L'Intelligenza Artificiale è utilizzata nell'ambito delle attività didattiche esclusivamente come strumento di supporto ai processi di insegnamento e apprendimento, al fine di favorire la personalizzazione degli apprendimenti, l'inclusione, lo sviluppo delle competenze digitali e del pensiero critico, nonché il supporto alla progettazione didattica e alla riflessione metodologica da parte dei docenti. **In ogni caso, l'IA non può sostituire il ruolo educativo, relazionale e valutativo del docente, che rimane pienamente responsabile delle scelte didattiche e degli esiti formativi.**

I docenti possono utilizzare i sistemi di Intelligenza Artificiale per attività di supporto alla progettazione di percorsi didattici, alla predisposizione di materiali, alla costruzione di esempi, esercitazioni e attività di approfondimento, nonché per l'analisi orientativa degli esiti di apprendimento, ferma restando la necessità di verifica, validazione e contestualizzazione critica dei contenuti e delle indicazioni generate dai sistemi automatizzati.

L'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale da parte degli studenti è consentito esclusivamente nell'ambito delle attività didattiche autorizzate dall'Istituzione scolastica e sotto la guida dei docenti, con finalità formative ed educative. Tale utilizzo deve essere orientato allo sviluppo dell'autonomia, della consapevolezza critica e della capacità di comprendere il funzionamento, i limiti e i rischi dei sistemi di IA, e non può in alcun modo sostituire il lavoro personale dello studente.

È fatto espresso divieto di utilizzare sistemi di Intelligenza Artificiale per l'elaborazione automatica di valutazioni, giudizi o voti, nonché per l'adozione di decisioni educative o disciplinari che producano effetti diretti sugli studenti. Ogni valutazione, formativa o sommativa, resta di esclusiva competenza del docente, che ne assume la piena responsabilità.

L'uso dell'Intelligenza Artificiale nelle verifiche, nei compiti e nelle prove di valutazione è disciplinato dai docenti nel rispetto delle regole di istituto e delle finalità educative, tenendo conto del principio di correttezza e di responsabilità individuale. L'eventuale utilizzo non autorizzato di sistemi di IA da parte degli studenti costituisce comportamento non conforme alle regole scolastiche ed è valutato secondo le disposizioni vigenti in materia di comportamento e responsabilità disciplinare.

Le attività didattiche che prevedono l'impiego di sistemi di Intelligenza Artificiale sono progettate in modo da garantire la tutela dei dati personali degli studenti, evitando l'inserimento di dati non necessari, sensibili o eccedenti le finalità didattiche, e assicurando che ogni trattamento avvenga nel rispetto delle misure di sicurezza previste e sotto il controllo dell'Istituzione scolastica.

7. Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nelle attività amministrative e organizzative

L'Intelligenza Artificiale può essere utilizzata nell'ambito delle attività amministrative, organizzative e gestionali dell'Istituzione scolastica esclusivamente come strumento di supporto ai processi interni, in coerenza con il PTOF, con il Piano d'Istituto per l'Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (PUIA), con i casi d'uso individuati nella Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) e con il presente Regolamento.

L'impiego dei sistemi di Intelligenza Artificiale nelle attività amministrative è finalizzato alla semplificazione dei processi, alla riduzione del carico burocratico, al miglioramento dell'organizzazione del lavoro e alla qualità dei servizi resi alla comunità scolastica. In ogni caso, l'IA non può sostituire il ruolo decisionale, valutativo e di responsabilità del Dirigente scolastico, del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e del personale amministrativo, che restano pienamente responsabili degli atti, dei procedimenti e delle decisioni adottate.

I **sistemi di Intelligenza Artificiale possono essere utilizzati a supporto** della predisposizione di bozze di documenti, comunicazioni, circolari, atti interni, nonché per attività di supporto alla gestione documentale, alla ricerca di informazioni, all'analisi orientativa di dati aggregati e alla pianificazione organizzativa, **ferma restando la necessità di verifica, validazione e controllo umano su ogni contenuto o proposta generata**.

È in ogni caso escluso l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale per l'adozione automatica di decisioni amministrative o gestionali che producano effetti giuridici o comunque significativi nei confronti di studenti, famiglie o personale. Ogni procedimento amministrativo, incluse le attività istruttorie e le determinazioni finali, deve essere condotto e concluso da soggetti umani competenti, nel rispetto delle norme vigenti e delle procedure di istituto.

L'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nelle attività amministrative avviene nel rispetto dei principi di minimizzazione dei dati, limitazione delle finalità, sicurezza e riservatezza, evitando l'inserimento di dati personali non necessari, sensibili o eccedenti rispetto alle finalità perseguite. In particolare, è escluso l'impiego di sistemi di IA per attività di profilazione dettagliata, valutazione automatica delle persone o analisi non necessarie di dati personali.

Le attività amministrative e organizzative che prevedono l'impiego di sistemi di Intelligenza Artificiale sono soggette a supervisione costante da parte del Dirigente scolastico, del DSGA e, per gli aspetti di competenza, del Responsabile della protezione dei dati personali (DPO), nonché alle misure di sicurezza e di controllo definite nel presente Regolamento, nel PUIA e nella DPIA.

8. Tutela dei dati personali, sicurezza e controllo

L'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale all'interno dell'Istituzione scolastica avviene nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione dei dati, limitazione delle finalità, sicurezza e responsabilizzazione, come definiti dal Regolamento (UE) 2016/679, dal D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., dalle Linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dai documenti di istituto.

Ogni trattamento di dati personali connesso all'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale è fondato sulla base giuridica dell'esecuzione di un compito di interesse pubblico ed è disciplinato dalla Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) adottata dall'Istituzione scolastica, che individua i casi d'uso, i rischi potenziali e le misure tecniche e organizzative di mitigazione.

È in ogni caso escluso l'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale per finalità di identificazione biometrica, riconoscimento delle emozioni, profilazione automatizzata delle persone, valutazione o scoring comportamentale, proctoring automatizzato o altre forme di trattamento che producano effetti giuridici o comunque significativi sugli interessati senza un adeguato controllo umano, in coerenza con la normativa vigente e con le disposizioni applicabili in materia di tutela dei diritti fondamentali.

L'Istituzione scolastica adotta misure di sicurezza adeguate a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati mediante sistemi di Intelligenza Artificiale, assicurando che l'accesso ai sistemi sia consentito esclusivamente a soggetti autorizzati, mediante account istituzionali e secondo profili di accesso coerenti con le funzioni svolte. Inoltre, L'Istituzione scolastica garantisce che ogni utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale sia sottoposto a controllo umano effettivo, sia nella fase di configurazione e gestione dei sistemi, sia nella fase di utilizzo operativo, assicurando la possibilità di intervento, verifica e correzione degli output generati.

L'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale è improntato ai principi di privacy by design e by default, evitando l'inserimento o il trattamento di dati personali non necessari, sensibili o eccedenti rispetto alle finalità istituzionali perseguite. In particolare, è escluso l'impiego di funzionalità invasive o non pertinenti, quali il riconoscimento delle emozioni, la profilazione dettagliata delle persone o l'analisi automatizzata di comportamenti e caratteristiche individuali non strettamente necessarie. Inoltre, i sistemi di Intelligenza Artificiale sono configurati in modo da escludere l'utilizzo dei dati personali degli studenti, del personale e delle famiglie per finalità di addestramento, perfezionamento o sviluppo di modelli di Intelligenza Artificiale da parte dei fornitori o di soggetti terzi. L'Istituzione scolastica verifica, in sede di selezione e configurazione dei sistemi di IA, che siano disattivate le funzionalità che consentono la conservazione dei prompt e della cronologia delle conversazioni per finalità di training, salvo i casi in cui ciò non sia tecnicamente possibile per specifiche funzionalità, garantendo in ogni caso il rispetto del principio di minimizzazione e delle misure di tutela previste dalla Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA).

Il Dirigente scolastico, con il supporto dell'amministratore di sistema e del Responsabile della protezione dei dati personali (DPO), vigila sul rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, del PUIA e della DPIA, adottando le misure necessarie a prevenire e gestire rischi per la sicurezza delle informazioni, per la protezione dei dati personali e per i diritti e le libertà degli interessati.

L'Istituzione scolastica assicura un'adeguata informazione agli studenti e alle famiglie in merito all'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale nell'ambito delle attività istituzionali, garantendo trasparenza sulle finalità, sulle modalità di impiego, sulle misure di tutela adottate e sui principi essenziali di funzionamento dei sistemi utilizzati, in termini chiari e comprensibili. Tale informazione è fornita nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e non comporta la richiesta di consenso, ferma restando la piena conoscibilità dei diritti esercitabili dagli interessati. L'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale avviene nel rispetto dei principi di trasparenza e spiegabilità, assicurando che le logiche di funzionamento essenziali, le finalità e i limiti dei sistemi siano comprensibili in relazione al contesto di utilizzo, senza richiedere conoscenze tecniche specialistiche.

In caso di violazioni della sicurezza, anomalie, malfunzionamenti o utilizzi non conformi dei sistemi di Intelligenza Artificiale che possano incidere sulla protezione dei dati personali o sulla correttezza dei trattamenti,

l'Istituzione scolastica attiva le procedure previste dalla normativa vigente e dai protocolli interni, inclusa, ove necessario, la sospensione dell'utilizzo dei sistemi interessati e la comunicazione agli organi competenti.

9. Monitoraggio, segnalazioni, sospensione e aggiornamento

L'Istituzione scolastica assicura un monitoraggio continuo e proporzionato dell'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale, al fine di verificarne la conformità al presente Regolamento, al Piano d'Istituto per l'Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (PUIA), alla Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) e alla normativa vigente.

Il monitoraggio è finalizzato a individuare eventuali criticità, anomalie o utilizzi non conformi dei sistemi di Intelligenza Artificiale, nonché a valutare l'efficacia delle misure di sicurezza, di controllo umano e di tutela dei diritti delle persone, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità e senza finalità di sorveglianza generalizzata.

Eventuali segnalazioni relative a malfunzionamenti, utilizzi impropri, rischi per la protezione dei dati personali o violazioni delle disposizioni del presente Regolamento possono essere effettuate dai soggetti coinvolti nell'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale secondo le modalità organizzative definite dall'Istituzione scolastica. Tali segnalazioni sono valutate dal Dirigente scolastico, anche con il supporto dell'amministratore di sistema, del Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) e, ove opportuno, del Gruppo di lavoro per l'Intelligenza Artificiale.

Qualora dal monitoraggio o dalle segnalazioni emergano criticità rilevanti in termini di sicurezza, conformità normativa, tutela dei dati personali o coerenza con le finalità istituzionali, il Dirigente scolastico può disporre, anche in via cautelativa, la sospensione temporanea, la limitazione o la disattivazione dell'utilizzo di singoli sistemi di Intelligenza Artificiale o di specifiche funzionalità, fino al ripristino delle condizioni di conformità.

Le misure di sospensione o limitazione dell'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale sono adottate in modo proporzionato e motivato, garantendo, ove possibile, la continuità delle attività didattiche e amministrative mediante strumenti alternativi, e sono accompagnate, se necessario, da azioni correttive, aggiornamenti delle configurazioni o revisione dei casi d'uso e della DPIA.

In coerenza con il PUIA, l'Istituzione scolastica assicura il periodico aggiornamento delle modalità di utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale, dei casi d'uso autorizzati e delle misure di tutela adottate, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica, delle indicazioni del Ministero dell'Istruzione e del Merito, delle risultanze del monitoraggio e degli eventuali aggiornamenti della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati. Gli aggiornamenti sono adottati secondo le competenze degli organi collegiali e, ove necessario, recepiti nel presente Regolamento o nei documenti di istituto ad esso collegati.

Il monitoraggio e le eventuali misure adottate ai sensi del presente articolo non incidono sulle responsabilità individuali derivanti da comportamenti non conformi alle disposizioni del Regolamento, che restano disciplinate dalle norme vigenti e dai regolamenti di istituto.

10. Uso improprio e misure correttive

L'utilizzo dei sistemi di Intelligenza Artificiale in difformità dalle disposizioni del presente Regolamento, dal Piano d'Istituto per l'Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale (PUIA), dalla Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) o dalle istruzioni operative impartite dall'Istituzione scolastica costituisce uso improprio e comporta l'adozione delle misure correttive previste dalle norme vigenti e dai regolamenti di istituto.

Le misure correttive sono adottate in modo proporzionato alla gravità del comportamento, alla natura dell'attività svolta e alle eventuali conseguenze prodotte, tenendo conto del contesto educativo e della finalità formativa dell'azione scolastica, nonché dei principi di responsabilità e gradualità.

In relazione all'uso improprio dei sistemi di Intelligenza Artificiale da parte del personale scolastico, le eventuali responsabilità sono valutate secondo le disposizioni normative e contrattuali vigenti e i regolamenti

interni dell'Istituzione scolastica, ferma restando la possibilità di adottare misure organizzative o correttive finalizzate al ripristino delle condizioni di conformità.

In relazione all'uso improprio dei sistemi di Intelligenza Artificiale da parte degli studenti, le eventuali conseguenze sono valutate nel rispetto dello Statuto delle studentesse e degli studenti e delle disposizioni in materia di comportamento e responsabilità disciplinare, privilegiando, ove possibile, interventi di natura educativa e di accompagnamento.

Qualora l'uso improprio dei sistemi di Intelligenza Artificiale comporti rischi o violazioni in materia di protezione dei dati personali, l'Istituzione scolastica attiva le procedure previste dalla normativa vigente, inclusa, ove necessario, la gestione degli incidenti di sicurezza e le comunicazioni agli organi competenti.

Resta ferma la responsabilità individuale per gli atti e i comportamenti posti in essere in violazione del presente Regolamento, senza che l'utilizzo di sistemi di Intelligenza Artificiale possa in alcun modo escludere o attenuare tale responsabilità.

Approvato dal C.I. con delibera numero 3 del 17/07/2026